



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 8

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE

### OGGETTO

**L. R. 23/4/2004, N. 11, ART. 18, COMMA 7BIS. PIANO DEGLI INTERVENTI. DETERMINAZIONI SU ISTANZA DI PROROGA DELLA PREVISIONE DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI ESPANSIONE C2PER-1 AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO 2. DITTA RONCATO GIOVANNI E FIGLI SAS.**

L'anno Duemiladiciotto addi Ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1. PATRON MIRKO	X	-
2. GALLO VALTER	X	-
3. COLETTI PIER ANTONIO	X	-
4. MASON PAOLO	X	-
5. PAVIN DANIELE	X	-
6. BEDIN FIORELLA	X	-
7. MIOZZO MILEDI	X	-
8. ZANDARIN ANITA	-	X
9. NATALE ANGELA MARIA	X	-
10. PISTORE MARIO	X	-
11. CALLEGARO EMMA	-	X
12. MARZARO FABIO	X	-
13. RIZZIOLI LARA	X	-
14. BARISON DENIS	-	X
15. CALZAVARA CHIARA	X	-
16. VISENTINI MICHELE	-	X
17. CALLEGARO BARBARA	X	-

Numero totale presenti: 13 – Numero totale assenti: 4

Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. PISTORE MARIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.: BEDIN FIORELLA - CALZAVARA CHIARA - CALLEGARO BARBARA.

**Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.**

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Edilizia Privata e Urbanistica

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Campodarsego è dotato del Piano Regolatore Comunale così composto:
  - Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato definitivamente con delibera di Giunta Provinciale n. 225 del 9 ottobre 2012, entrato in vigore in data 24 novembre 2012;
  - Piano degli Interventi (PI), la cui variante generale n. 1 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2014;
- il Comune di Campodarsego è inserito nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), del quale la Giunta Provinciale con delibera n. 94 del 29 maggio 2014, ha ratificato l'approvazione, già espressa nella conferenza dei servizi decisoria del 11 aprile 2014, con entrata in vigore dello stesso in data 4 luglio 2014;
- con l'entrata in vigore in data 24 novembre 2012 del Piano di Assetto del Territorio, il previgente Piano Regolatore Generale, ha assunto la valenza di primo Piano degli Interventi, ai sensi dell'articolo 48, comma 5 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni “ *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”;
- in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante « *Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “ Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio “* ». In particolare, l'articolo 23 della stessa legge regionale, ha introdotto la modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 con, tra l'altro, sostituzione del comma 7 e introduzione del comma 7 bis;
- il testo del comma 7 dell'articolo 18, nella parte novellata dispone, in relazione al Piano degli Interventi:

*“7. Decorso cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30.”*
- a partire dalla data di entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), ai sensi del citato comma 7, dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, sono iniziati a decorrere i previsti cinque anni di validità delle aree di espansione previste nel primo PI;

DATO ATTO che, con riferimento alle aree di espansione già previste nel previgente Piano Regolatore Generale ( primo PI), con piani urbanistici attuativi non presentati, il termine quinquennale di cui al citato articolo 18, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è pertanto scaduto in data 23 novembre 2017;

VISTO l'articolo 18, comma, 7 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, introdotto dalla citata legge regionale n. 14 del 2017, il quale prevede che:

*“7 bis Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”;*

RILEVATO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 18 ottobre 2017 ad oggetto: ” *Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, comma 7 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e determinazioni conseguenti.*”, si è provveduto a demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica i seguenti adempimenti:
  - invio ai proprietari delle aree di espansione come definite dal Piano degli Interventi di una nota di preavviso della imminente scadenza delle medesime;
  - redazione dell'istruttoria delle domande di proroga delle previsioni del piano degli Interventi relative alle aree di espansione;
- con la medesima delibera di Giunta Comunale n. 173 del 2017, si è altresì provveduto a fissare nello 0,5% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), il contributo da versarsi da parte dei proprietari per l'ottenimento del provvedimento di proroga, di cui al comma 7 bis dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dando atto che le somme introitate saranno accantonate in apposito capitolo del Bilancio di previsione 2017-2019, con vincolo di destinazione ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di demolizione, sulla base dei criteri e degli obiettivi di recupero, da definirsi da parte della Giunta Regionale con proprio provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14;
- con note inviate in data 30 ottobre 2017, prot. n. 16725 e in data 9 novembre 2017 prot. n. 17244, il Settore Edilizia Privata e Urbanistica ha comunicato, agli intestatari catastali interessati dal termine di decadenza delle previsioni delle aree di espansione del primo Piano degli Interventi, la possibilità di richiederne proroga, purché entro la data di decadenza, mediante apposito modulo allegando al medesimo l'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo determinato nella misura dello 0,5% del valore dell'area, considerato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale (IMU) e secondo le ulteriori modalità stabilite nella comunicazione;
- entro il suddetto termine di decadenza è pervenuta in data 10 novembre 2017 prot. n. 17303, una sola richiesta di proroga, per anni cinque, relativa ad una area di espansione avente una superficie territoriale di 27.000 m<sup>2</sup>, risultante catastalmente intestata alla Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s. con sede in Campodarsego, Via Pioga 160, censita al Catasto dei Terreni, Comune di Campodarsego, foglio 13, particelle 64, 66, 86, già classificata area di espansione residenziale nel previgente Piano Regolatore Generale, divenuto primo Piano degli Interventi, classificata dal Piano degli Interventi vigente, “ C2PER-1 Aree residenziali di trasformabilità perequata ”, dell'Ambito Territoriale Omogeneo 2.  
Alla stessa richiesta è stata allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, a favore del Comune di Campodarsego, della somma di Euro 9.225,00 a titolo di contributo determinato nella misura dello 0,5% del valore dell'area, considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- che la suddetta richiesta di proroga risulta motivata, in quanto l'area in questione, risulta inserita nella convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2010, tra la Ditta richiedente e il Comune Campodarsego, relativa allo spostamento in Via Frattina dell'attività della ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s, con conseguente dismissione e cessione al Comune di Campodarsego, dell'area ove ricade l'attuale opificio della stessa Ditta, sito in Via Pioga 89, 91;

DATO ATTO che, la richiesta della Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s pervenuta in data 10 novembre 2017, per quanto valutato nella relazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del 20 febbraio 2018, Allegato A alla presente delibera:

- rientra pienamente nei dettami delle disposizioni del citato articolo 18, comma, 7 bis della legge regionale n. 11 del 2004;
- rispetta le condizioni fissate nell'atto di indirizzo approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 173 del 2017;
- per essa è stato versato in data 8 novembre 2017, il contributo correttamente determinato nella misura dello 0,5% del valore dell'area, considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU;

RITENUTO pertanto di autorizzare la proroga di anni cinque della previsione relativa all'area di espansione in Via Pioga sopra citata, catastalmente intestata alla Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s., assoggettata a piano urbanistico attuativo, alla data della presente non approvato, presentata entro il termine di decadenza per le seguenti motivazioni:

- la conferma della previsione del previgente Piano Regolatore Generale, divenuto primo Piano degli Interventi, si pone in continuità ed in coerenza con le scelte urbanistiche già effettuate in sede di approvazione della variante generale al Piano degli Interventi, allorché si era provveduto alla pianificazione complessiva del territorio comunale ed alle scelte generali ad esso sottese;
- è necessario tenere in debita considerazione la situazione economica venuta a crearsi proprio nel periodo di validità quinquennale delle previsioni del Piano degli Interventi, con specifico riferimento al settore dell'edilizia. E' ben noto come il mercato immobiliare abbia subito una rilevante contrazione nell'ultimo decennio, in parte compensata grazie ad interventi normativi di stimolo e sostegno diretti soprattutto al patrimonio edilizio esistente (agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, Piano Casa regionale, semplificazione amministrativa per interventi sull'esistente). Tali interventi normativi non hanno però avuto incidenza rilevante sulle aree di espansione, le cui previsioni sono rimaste inattuato nella generalità dei casi;
- la concessione della proroga consente di salvaguardare il valore e l'attualità dei beni immobili sui quali sono stati effettuati investimenti per l'acquisto o per sostenerne il carico fiscale nel corso degli anni;
- la proroga consente inoltre di prevedere un'entrata a bilancio comunale che, come stabilito dalla norma, sarà destinata ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di demolizione;

PRESO ATTO, altresì, che le previsioni relative ad aree di espansione soggette a strumenti urbanistici attuativi non approvati, già previste nel primo Piano degli Interventi, efficace a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, per le quali non è stata richiesta proroga nei termini sono decadute e, fino alla nuova disciplina urbanistica da adottarsi da parte del Comune, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della più volte citata legge regionale n. 11 del 2004 il quale recita:

*“Art. 33 – Aree non pianificate.*

1. *Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 18, comma 7.*
2. *Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.*
3. *Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.”*

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

## **D E L I B E R A**

- 1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, ai sensi dell'articolo 18, comma 7bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, la proroga di anni cinque del termine quinquennale della previsione relativa all'area di espansione soggetta a piano urbanistico attuativo, non approvato, classificata dal vigente Piano degli Interventi “C2PER-1 Aree residenziali di trasformabilità perequata”, dell'Ambito Territoriale Omogeneo 2, avente una superficie territoriale di 27.000 m<sup>2</sup>, sita in via Pioga, censita al Catasto dei Terreni, Comune di Campodarsego, foglio 13, particelle 64, 66, 86, risultante catastalmente intestata alla ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s.;
- 3) di dare atto che la Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s. è tenuta a corrispondere al Comune, il contributo di cui al citato articolo articolo 18, comma 7bis, della legge regionale n. 11 del 2004, e s. m. e i., entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto della presente proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 18, della stessa legge regionale n. 11 del 2004;
- 4) di dare atto che per le aree di espansione e di trasformazione, definite dal primo Piano degli Interventi, le cui previsioni sono decadute, per decorrenza del termine quinquennale dalla data di

approvazione del Piano di Assetto del Territorio, vengono meno le possibilità di proroga di cui al citato articolo 18, comma 7bis, della legge regionale n. 11 del 2004 e s. m. e i.;

- 5) di prendere atto che per le aree di cui al precedente punto 4, soggette a strumenti urbanistici attuativi, non approvati, per le quali non è stata richiesta proroga sono decadute e, fino alla nuova disciplina urbanistica da adottarsi da parte del Comune nei termini di cui all'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004 e s. m. e i., si applicano le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale medesima.

\*\*\*\*\*

L'Assessore all'Urbanistica Fabio Marzaro illustra l'argomento.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di deliberazione e la pone ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Udita la relazione;

### **DELIBERA**

Di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione:

voti favorevoli: 13 (unanimità)

contrari: 0

astenuiti: 0

legalmente espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA: L. R. 23/4/2004, N. 11, ART. 18, COMMA 7BIS. PIANO DEGLI INTERVENTI. DETERMINAZIONI SU ISTANZA DI PROROGA DELLA PREVISIONE DELLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DI ESPANSIONE C2PER-1 AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO 2. DITTA RONCATO GIOVANNI E FIGLI SAS.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

**data parere: 21-02-2018**

Il Responsabile del Servizio  
arch. Mario Vizzini

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

**data parere: 21-02-2018**

Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

**VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

IL PRESIDENTE  
Mario Pistore

IL SEGRETARIO COMUNALE  
d.ssa Natalia Nieddu

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addi'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata e Urbanistica  
*Servizio Urbanistica*

All'Assessore all'Urbanistica e  
*Fabio Marzaro*

OGGETTO: Domanda di proroga della previsione di un'area di espansione definita dal Piano degli Interventi, presentata dalla Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s. .  
Proposta di accoglimento.

L'articolo 18, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s. m. e i., dispone che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi (PI) decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi, per le quali non siano stati approvati i relativi piani urbanistici attuativi, con conseguente classificazione *ope legis* di " aree non pianificate ".

Il successivo comma 7bis, dell'articolo 18, della stessa legge regionale n. 11 del 2004, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 «*Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 " Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio " »*, dispone altresì che per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al Comune, prima della scadenza del termine quinquennale di validità, la proroga della previsione urbanistica in vigore.

La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo, determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

Detto contributo è corrisposto al Comune, negli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale, ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione.

L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal citato comma 7 dell'articolo 18, della stessa legge regionale n. 11 del 2004.

Per il Comune di Campodarsego, con l'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio, avvenuta in data 24 novembre 2012, il previgente Piano Regolatore Generale, ha assunto la valenza di primo Piano degli Interventi, pertanto da tale data, ai sensi del citato comma 7, dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, sono iniziati a decorrere i previsti cinque anni di validità delle aree di espansione previste nel primo PI, per le quali non siano stati approvati i piani urbanistici attuativi.

La Giunta Comunale con delibera n. 173 del 18 ottobre 2017:

- ha formulato un " *Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, comma 7 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e determinazioni conseguenti.* ";
- ha fissato nello 0,5% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), il contributo da versarsi da parte dei proprietari per l'ottenimento del provvedimento di proroga, di cui al comma 7 bis dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

In data 10 novembre 2017 prot. n. 17303, è pervenuta una richiesta di proroga, per anni cinque, relativa ad una area di espansione avente una superficie territoriale di 27.000 m<sup>2</sup>, risultante catastalmente intestata alla Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s. con sede in Campodarsego, Via Pioga 160, censita al Catasto dei Terreni, Comune di Campodarsego, foglio 13, particelle 64, 66, 86, già classificata area di espansione residenziale nel previgente Piano Regolatore Generale, divenuto primo Piano degli Interventi, classificata dal Piano degli Interventi vigente, " C2PER-1 Aree residenziali di trasformabilità perequata", dell'Ambito Territoriale Omogeneo 2.

Alla stessa richiesta è stata allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario, a favore del Comune di Campodarsego, della somma di Euro 9.225,00 a titolo di contributo determinato nella misura dello 0,5% del valore dell'area, considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU.

La suddetta richiesta di proroga risulta motivata, in quanto l'area in questione, risulta inserita nella convenzione sottoscritta in data 23 marzo 2010, tra la Ditta richiedente e il Comune Campodarsego, relativa allo spostamento in Via Frattina dell'attività della ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s, con conseguente dismissione e cessione al Comune di Campodarsego, dell'area ove ricade l'attuale opificio della stessa Ditta, sito in Via Pioga 89, 91.

La richiesta della Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s. pervenuta in data 10 novembre 2017:

- rientra pienamente nei dettami delle disposizioni del citato articolo 18, comma, 7 bis della legge regionale n. 11 del 2004;
- rispetta le condizioni fissate nell'atto di indirizzo approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 173 del 2017;
- per essa è stato versato in data 8 novembre 2017, il contributo correttamente determinato nella misura dello 0,5% del valore dell'area, considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Tanto si porta a conoscenza dell'Assessorato in indirizzo, con proposta di assunzione da parte del Consiglio Comunale della delibera di accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta Roncato Giovanni e Figli S.a.s., nelle more dell'osservanza, da parte di quest'ultima, delle condizioni espresse al citato articolo 18, comma 7bis della legge regionale n. 11 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Con osservanza.

Campodarsego 20 febbraio 2018

Responsabile del procedimento: arch. Danilo Zampieri

DZ

Il Responsabile del  
Settore Edilizia Privata e Urbanistica  
*arch. Mario Vizzini*